



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
II SEZIONE**

IL PRESIDENTE

-visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11;
-visti i d.p.c.m. 8 e 9 marzo 2020;
-vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Roma, prot. 8163, del 4 marzo 2020;
-vista la nota del Presidente del Tribunale di Roma, prot. 3752, del 6 marzo 2020;
-viste le linee-guida emanate con del. 186\VV\2020 dal CSM;
-viste le linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense del 28 febbraio 2020;
-sentiti i Giudici della Sezione;
-in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti da parte dei Capi degli Uffici Giudiziari, ex art. 2, comma 2, d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020;
-al fine di poter contemperare al meglio le esigenze di giustizia con quelle della salute pubblica, mirate in particolare ad evitare eccessivi contatti interpersonali ed assembramenti di persone negli uffici giudiziari;
fornisce ai Magistrati della Sezione le seguenti indicazioni, allo stato a valere per le udienze dal 23 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020:

1) ogni udienza di lavoro dovrà essere tendenzialmente organizzata nel modo che segue :

a) previsione di un adeguato scaglionamento delle cause con trattazione delle stesse a distanza di almeno 30-45 minuti l'una dall'altra, ovvero del maggior tempo prevedibilmente necessario sulla base degli incombenti stabiliti;

- b) esplicita indicazione, in ogni provvedimento, ivi compreso il decreto di fissazione della prima udienza, di espresso invito alle parti ed ai difensori di attenersi scrupolosamente all'orario indicato;
- c) nelle udienze istruttorie, non fissazione di norma dell'audizione di più di 2 testimoni, con l'indicazione, nel provvedimento ammissivo, anche dell'orario in cui ciascuno di essi deve presentarsi e della raccomandazione di puntualità;
- d) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si sia costretti a discostarsi significativamente dagli orari previsti, facoltà di rinviare la/le cause ritenute meno urgenti ovvero di ridurre gli incombeni previsti per quella specifica udienza;
- e) invito ai testimoni che hanno già deposto di allontanarsi subito dall'ufficio nonché, ove possibile (chiedendo eventualmente l'ausilio dei difensori) invito ai soggetti che si presentassero con eccessivo anticipo rispetto all'orario fissato a non stazionare nei corridoi, ma a ripresentarsi all'orario indicato;
- f) utilizzazione in maggior misura, con il consenso dei difensori, dello strumento del deposito di note difensive scritte telematiche in luogo della discussione orale, fatto salvo ovviamente comunque il diritto alla discussione orale successiva al deposito delle note per brevi repliche, incombente peraltro da richiedersi preventivamente con nota telematica da depositare almeno cinque-sette giorni prima dell'udienza di decisione;
- g) invito ai difensori, ove ritenute sufficienti le note difensive scritte depositate, a far comparire uno solo degli stessi all'udienza di decisione, al fine di richiamare le conclusioni, non potendosi allo stato (in assenza dello specifico provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, lettera h, d.l. 11\2020) adottare provvedimenti fuori udienza o tenere udienza senza la presenza di almeno una parte in causa;

2) le udienze di previdenza dovranno essere soggette ai seguenti ulteriori accorgimenti organizzativi:

a) scaglionare l'affidamento di c.t.u. a distanza di 15-30 minuti tra l'uno all'altro, in modo da evitare la compresenza improduttiva di molte persone contemporaneamente;

b) fissare la trattazione delle cause ad orari scaglionati in conformità a quanto normalmente necessario sulla base della propria esperienza, possibilmente collocando nell'ultima parte dell'udienza le eventuali prove testimoniali ;

3) verrà sperimentata la tenuta, su base volontaria e possibilmente a rotazione tra i Magistrati più esperti in programmi informatici, di un prospetto che evidenzia tutte le prove testimoniali fissate di settimana in settimana, prospetto che verrà messo a disposizione del Presidente di Sezione per una valutazione d'insieme della compatibilità dell'attività istruttoria con le altre esigenze da tutelarsi e per eventuali richieste ai Magistrati della Sezione di variazioni nella programmazione;

4) per tutte le cause (con particolare riguardo a quelle in cui la prova testimoniale si presenta non particolarmente complessa e/o impegnativa) si suggerisce l'utilizzo della "testimonianza scritta" ex art. 257 bis c.p.c., anche tenendo presente che, ove non soddisfacente, la stessa può sempre essere rinnovata ai sensi dell'art. 257 c.p.c.;

5) nel caso di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si suggerisce (come previsto dal pur sintetico provvedimento, in data odierna, del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f, d.l. 11\2020) la sperimentazione dell'udienza "da remoto" preferibilmente attraverso l'applicativo TEAMS, ovvero attraverso l'applicativo SKYPE FOR BUSINESS, previa acquisizione e verbalizzazione del pieno consenso dei difensori, secondo le modalità ivi previste;

6) la valutazione della "urgenza" di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) del d.l. 11\2020 (che, allo stato, riguarda unicamente le cause fissate fino al 22 marzo 2020) nei casi in cui, con riferimento alle cause già iniziate debba essere

dichiarata dal Giudice assegnatario, dovrà essere ispirata a criteri restrittivi, basata su fatti rigorosamente documentati e presa in esame esclusivamente su specifica motivata istanza del difensore.

Roma, 10 marzo 2020

f.to IL PRESIDENTE DI SEZIONE
dott. Ermanno CAMBRIA